

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524

E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

approvato con delibera del 4 settembre 2024

Preambolo

Il presente Codice Etico e di condotta stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i Mediatori dell'Organismo di Conciliazione Forense di Siena, necessariamente Avvocati iscritti al Foro di Siena, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità che, tra l'altro, può comportare la loro sospensione dalla turnazione e/o la cancellazione dalle liste dell'Organismo, ogni suo precetto.

Essere iscritti all'Organismo di Conciliazione Forense Siena comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico e di condotta.

Il codice, che può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione, si compone di due parti, entrambe obbligatorie per i Mediatori.

- a) I contenuti del Codice di Condotta Europeo, integrato con alcune disposizioni rese tra l'altro opportune dalla particolarità della mediazione obbligatoria in Italia;*
- b) Una parte dedicata a disposizioni operative e complementari.*

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il Mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.

L'adesione al presente Codice non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra le quali, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

PRIMA PARTE: CODICE DI CONDOTTA

ART. 1: ONORABILITA', COMPETENZA

1. Onorabilità

1.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione Forense di Siena è necessariamente un avvocato iscritto al Foro di Siena e dichiara, ai sensi del D.P.R.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

28.12.2000 n. 445, al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/2023.

1.2 L'assenza di veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall'Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle Mediazioni a lui affidate e non ancora definite, senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il Mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei già menzionati requisiti.

1.3 Il Mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il Mediatore dall'attività sino al venir meno di tali circostanze oppure, se le condizioni *ex lege* sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei Mediatori.

La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta, previa tempestiva contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo dell'ODM ed assegnazione di giorni 15 (quindici) quale termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare per massimo 6 (sei) mesi e, qualora sia accertata la fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del Mediatore dall'elenco dell'Organismo, che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Il Mediatore, sospeso in via cautelativa o al quale viene comminata la sanzione della cancellazione dall'elenco dell'ODM, verrà immediatamente parimenti sostituito nelle Mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

1.4 Nei casi previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

2. Competenza

2.1 I Mediatori devono essere competenti nelle materie oggetto di Mediazione e conoscere altresì a fondo il relativo procedimento, tutti elementi rilevanti che comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento, anche con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA

53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524

E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

2.2 Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere in possesso della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto.

2.3 Ove occorra, e in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere al Responsabile dell'ODM l'assistenza di un altro Co-Mediatore oppure di essere sostituito.

ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricusazione del Mediatore

Al momento della accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere e trasmettere alla Segreteria dell'Organismo apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al presente Codice Etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente alla Segreteria tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

Qualora nel corso del procedimento emergano circostanze che possano intaccarne l'indipendenza ovvero determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne immediatamente le Parti prima di agire o di proseguire la propria attività. Le suddette circostanze includono: a) qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; b) qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione; c) il fatto che il Mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

È fatto divieto al Mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio di Mediazione. Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle Parti.

Il Mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in Mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, all'art 62 del Codice Deontologico Forense e all'art. 815, co.1, cpc.

2.2. Imparzialità e neutralità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle Parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale e deve impegnarsi ad assistere equamente

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

tutte le Parti nel procedimento di Mediazione. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo.

ART. 3: RISERVATEZZA

3.1 Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

3.2 Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ART. 4: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

4.1 Il Mediatore dell'Organismo di Conciliazione Forense di Siena, avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Siena, deve essere in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense.

Deve inoltre possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di Mediazione, sia ai sensi di legge, sia con riguardo agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi eventualmente stabiliti dall'Organismo.

4.2 Il Mediatore iscritto all'Organismo di Conciliazione Forense di Siena si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo di Conciliazione Forense di Siena, fermi in ogni caso rimanendo i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

4.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di Mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo, nonché di sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite, per le quali non maturerà diritto ad alcun compenso.

4.4 Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei Mediatori dell'ODM di Siena, l'aspirante Mediatore deve presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena domanda di richiesta di ammissione corredata dalla produzione dei seguenti documenti:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

- ✓ attestato di partecipazione ad un corso ai sensi dell'art. 23 DM 150/2023;
- ✓ attestazione di avvenuto svolgimento di un Tirocinio assistito mediante partecipazione personale ad almeno 10 (dieci) procedimenti di mediazione effettivamente svolti (con adesione della parte invitata) all'interno di un ODM, previo affiancamento del Mediatore titolare;
- ✓ dichiarazione di onorabilità ai sensi dell'art. 4 DM 150/2023;
- ✓ estremi della polizza professionale estesa all'attività di Mediatore;
- ✓ *curriculum vitae*;
- ✓ copia del documento di identità.

4.5 I Mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio *ex art.* 24 DM 150/2023, fornendo all'Organismo adeguata documentazione.

4.6 La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento comporterà la cancellazione dall'elenco dei Mediatori.

SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI ESECUTIVE E COMPLEMENTARI

ART. 1: IL PROCEDIMENTO, L'ACCORDO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

1.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le Parti coinvolte nella Mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle Parti nell'ambito del medesimo.

Al primo incontro in Mediazione il Mediatore deve, in particolare, accertarsi che le Parti abbiano compreso le modalità di svolgimento della procedura e le conseguenze ad essa connesse, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore ed alle parti. Il Mediatore deve altresì accertarsi che le Parti abbiano preso visione ed espressamente accettato il Regolamento ed il Tariffario dell'ODM di Siena.

Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, di possibili squilibri nei rapporti tra le parti, di eventuali interessi manifestati dalle stesse, nonché dell'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le Parti separatamente.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

1.2. Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le Parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento, anche in relazione alla procedura telematica.

1.3. Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le Parti si fondi su un consenso informato e queste ultime ne comprendano i termini. Il Mediatore, inoltre, su richiesta delle Parti e nei limiti della propria competenza, deve informare le Parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

Il Mediatore è comunque tenuto a non sottoscrivere l'accordo raggiunto in autonomia dalle Parti.

ART. 2: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE. SOSTITUZIONI

2.1 Il Mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di Mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

2.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare a tutti gli incontri del procedimento Mediazione per il quale è stato incaricato.

Qualora il Mediatore sia impossibilitato a partecipare al primo incontro di mediazione, deve avvisare, per iscritto e con un preavviso di almeno 48 ore, la Segreteria dell'Organismo, la quale procederà alla sua sostituzione seguendo il criterio di turnazione in uso all'ODM.

Qualora il Mediatore sia impossibilitato a partecipare ad incontri di proseguimento della Mediazione, deve avvisare, per iscritto e con un preavviso di almeno 48, ore la Segreteria dell'Organismo, indicando i gravi motivi che giustificano l'impedimento. In tal caso la Segreteria, ove possibile, disporrà il rinvio dell'incontro a data successiva alla cessazione dell'impedimento.

Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore per impossibilità di presenziare al primo incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato ed il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso e la relativa indennità.

La mancata comunicazione scritta alla Segreteria dell'Organismo da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

motivo. In tal caso, la Mediazione sarà assegnata definitivamente ad altro Mediatore ed il Mediatore sostituito perderà la relativa indennità.

Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo che potrà convocare, senza indugio, il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso. Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione ed una migliore qualità del servizio reso alle Parti ed ai legali che le assistono.

2.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal Mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, i doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso.

2.4 Il Mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratico-formale. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle Parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire la procedura.

2.5 Il Mediatore deve consultarsi con la Segreteria riguardo alle date degli incontri successivi al primo da svolgersi in presenza.

2.6 È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle Parti.

2.7 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

2.8 La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previo audizione del Mediatore da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo, dapprima la sospensione dalla turnazione degli incarichi per un termine massimo di mesi 6 (sei) e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al regolamento, al Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense, per cui sia prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento, la cancellazione del Mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 3.

ART. 3 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE DESIGNATO

3.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

- a) sottoscrivere per ogni mediazione per la quale è designato, la già richiamata dichiarazione di imparzialità e indipendenza;
- b) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità, nei casi previsti dalla legge, di farsi assistere da un legale di fiducia;
- c) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul rispetto degli interessi e delle persone;
- d) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi, anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le indennità di mediazione.

ART. 4 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

4.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del Mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, per cui sia prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento, conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali:

- (a) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi
- (b) la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi
- (c) la cancellazione dalle liste dell'Organismo e dal Registro del Ministero.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa violazione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

Qualora il Responsabile dell'ODM intraveda nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore anche comportamenti disciplinarmente sanzionabili segnala immediatamente la circostanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.

4.2 Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori sopra menzionati all'esito del procedimento regolato nei commi seguenti.

4.3 Il Consiglio Direttivo dell'ODM, anche su segnalazione del Responsabile, convoca quanto prima il Mediatore dinanzi a sé a mezzo PEC ed esamina la questione oggetto della convocazione.

La PEC di convocazione contiene:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

- a. la sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;
- b. la data e il luogo di convocazione;
- c. l'avvertimento al Mediatore che la mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, comporta la sospensione dalla turnazione degli incarichi o la cancellazione dall'elenco da parte del Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale sospensione cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata ai sensi del successivo comma 4.4.

4.4 Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo dell'ODM può motivatamente sospendere il Mediatore in via cautelativa per massimo 6 (sei) mesi e sostituirlo nelle procedure a lui assegnate e non ancora definite con altro Mediatore.

4.5 Il Mediatore convocato, nel termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della pec, ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro. In tal caso, sarà cura del Consiglio Direttivo fissare altra data ed orario per l'audizione del Mediatore. Dinanzi al Consiglio Direttivo, il Mediatore sarà chiamato a fornire spiegazioni in merito alle proprie condotte, anche con memorie scritte da far pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'audizione. Del colloquio sarà redatto verbale.

4.6 All'esito dell'istruttoria, da completarsi entro 3 (tre) mesi decorrenti dall'audizione del Mediatore, termine prorogabile in presenza di particolari situazioni con provvedimento del Consiglio Direttivo, quest'ultimo può:

- a) archiviare la contestazione;
- b) ammonire per iscritto il Mediatore;
- c) sospendere il Mediatore per un periodo variabile da 2 (due) mesi ad 1 (un) anno;
- d) cancellare il Mediatore dall'Elenco.

La decisione è assunta a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso sia disposta l'archiviazione o l'ammonizione scritta, il Mediatore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi, senza alcun diritto al recupero degli incarichi precedenti e del relativo compenso.

ART. 5 COMPENSI

5.1 I compensi per l'attività di Mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, in applicazione dei seguenti principi:

- a) qualora venga stilato un verbale negativo per mancata partecipazione della parte

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

ISCRITTO AL N. 351 REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE – MINISTERO DI GIUSTIZIA
53100 SIENA – VIALE R. FRANCI N. 26 – TEL. 0577.219035 FAX 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it

chiamata, il Mediatore percepirà il 60% di quanto effettivamente versato dalla parte istante per l'indennità di mediazione;

b) qualora, all'esito del primo incontro di mediazione cui abbia partecipato anche la parte chiamata, venga stilato un verbale negativo (chiusura senza accordo), il Mediatore percepirà il 60% di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le Parti;

c) qualora, successivamente al primo incontro di Mediazione la procedura si concluda senza il raggiungimento di un accordo, il Mediatore percepirà il 60% di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le Parti;

d) qualora, nel corso del primo incontro di mediazione o nei successivi incontri, la procedura si concluda con accordo conciliativo, il Mediatore percepirà il 60% di quanto effettivamente versato per le indennità di mediazione da tutte le Parti.

ART. 6 RINVII NORMATIVI

Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

Siena, 04.09.2024